



STATUTO

LA SCUOLA DEL FARE

Associazione Culturale

Art. 1

(Denominazione e sede)

È costituita (dal 13 settembre 1995) ai sensi dell'art. 36 del C.C. l'associazione culturale di promozione sociale denominata LA SCUOLA DEL FARE con sede in via Monte Piana 4 a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso.

Art. 2

(Durata e definizione periodo anno sociale)

La durata della Associazione è a tempo indeterminato. L'anno sociale va dal 1° settembre al 31 agosto.

Art. 3

(Finalità)

L'Associazione è apartitica con carattere volontario, non ha scopi di lucro e svolge attività di promozione culturale e di utilità sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione promuove

- iniziative di ricerca, istruzione, aggiornamento e formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
 - iniziative di educazione e formazione culturale per bambini, giovani ed adulti,
- con la finalità di fornire contributi teorici, metodologici ed operativi, nonché editoriali, volti allo sviluppo di una Scuola Attiva e formativa, centrata sulla valorizzazione delle capacità di comunicazione e di espressione personale dell'individuo, dove:
- la sua storia, il suo mondo concreto e quello immaginario trovano spazio per esprimersi;
 - il disegno, la pittura e la manipolazione superano gli stereotipi;
 - la lettura, l'ascolto ed il rapporto con il libro sono attivi;
 - la scrittura non è finalizzata alla correzione formale e alla valutazione sul piano strumentale, ma è mezzo di espressione autentica e creativa;
 - il "fare", la conoscenza che passa attraverso le mani, diventa fatto creativo.

Questa SCUOLA mette al centro del processo educativo l'individuo. Un individuo attivo che abbia la possibilità di sperimentare quelle attività che mettono in luce aspetti della personalità e del carattere fino a mostrare attitudini, abilità ed interessi che si realizzano in un FARE creativo e felice.

L'Associazione Culturale LA SCUOLA DEL FARE vuole recuperare e valorizzare, attraverso la metodologia dei LABORATORI CREATIVI proposti da Roberto Pittarello, l'originalità di ogni individuo.

Il metodo dei LABORATORI CREATIVI si fonda in azioni dimostrative valide ed avvincenti, spinge con l'esempio a fare e a provare, fa riflettere sui primi risultati, invita a produrre in via intenzionale usando abilità acquisite nelle prove, e attitudini rese consapevoli dall'operatività.

L'Associazione, a tal fine, organizza letture, spettacoli, mostre, convegni, manifestazioni culturali, attività di ricerca, laboratori rivolti a bambini, insegnanti, operatori culturali e genitori. Si impegna per la costituzione di un Centro di documentazione, di ricerca e di informazione con un archivio di elaborati originali, libri di diversi autori, una Biblioteca interna in tema, raccolte di materiali ed opere significative, una videoteca o ogni altra strumentazione atta a perseguire gli scopi dell'Associazione.

Art. 4

(Soci)

L'adesione all'Associazione è libera e vi sono ammessi tutti coloro che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ci sono 2 categorie di Soci:

Ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo); **Vitalizi** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie e offrono in maniera continuativa servizi volontari all'Associazione).

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile.

La qualifica di Socio Ordinario ha durata fino alla scadenza dell'anno sociale, può essere rinnovata di anno in anno e scade il 31 agosto di ogni anno; si ottiene su accettazione di una domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo; l'iscrizione comporta il versamento della quota associativa.

La qualifica di Socio Vitalizio si ottiene su delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, previa presentazione di altri due soci vitalizi e pagamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo e ha durata pari a quella dell'Associazione.

Art. 5

(Diritti e doveri dei soci)

I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, ad esclusione di specifici incarichi professionali o di consulenza che potranno essere retribuiti, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 7

(Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale dei Soci; il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 8

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea approva il rendiconto economico e finanziario (bilancio), delibera sul programma delle attività predisposto dal Consiglio Direttivo, delibera in via definitiva sulla esclusione dei soci e su quant'altro sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Art. 10

(Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 11

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea Generale dei soci, che ne delibera anche il numero.

I membri eletti a far parte del Consiglio sono scelti fra gli stessi soci. Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo è convocato nonché presieduto dal Presidente, dura in carica 3 (tre) anni, predispose il bilancio, il programma di attività annuale, sottopone all'assemblea l'approvazione di eventuali regolamenti, determina l'ammontare delle quote associative e accetta le domande di iscrizione a Socio vitalizio nonché a Socio ordinario dell'Associazione, decide l'esclusione dei Soci.

Art. 13
(Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni, presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale di fronte ai Soci sia ai terzi che in giudizio.

Art. 14
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione, i fondi riserve o il capitale dell'Associazione restano in carico alla stessa con l'obbligo di reinvestirli a favore di attività statutariamente previste, fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15
(Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° settembre al 31 agosto. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno sociale trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

La decisione dell'eventuale scioglimento dell'Associazione spetta all'Assemblea generale con le modalità di cui agli art. 8 e art. 10.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, dopo la liquidazione, a finalità di utilità sociale ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 17
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 18
(Custodia dello statuto)

Il Presidente si assume l'incarico di conservare l'atto costitutivo presso la sede dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castelfranco Veneto, 30 settembre 2006

Il Presidente
M. Elia Zardo

Il Segretario
Enrica Buccarella

Il Tesoriere
Sergio Trentin